

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 12 dicembre 2012

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Modifica del 31 agosto 2012

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 94 cpv. 1 e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 22 maggio 2012,

decide:

I.

La legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Abrogato

Art. 7 cpv. 1 lett. d

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora nel Cantone sono imponibili in misura limitata in forza di appartenenza economica se:

- d) commerciano con fondi situati nel Cantone o fungono da intermediari degli stessi.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e g

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora in Svizzera sono imponibili in forza di appartenenza economica se:

- b) percepiscono tantième, gettoni di presenza, indennità fisse, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore o simili compensi per la loro attività quali membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
- g) abrogata

Art. 14

¹ Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a) non hanno la cittadinanza svizzera; e
- b) per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 6); e
- c) non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

² Entrambi i coniugi tassati congiuntamente devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 15

¹ L'imposta secondo il dispendio è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, in più la sostanza che corrisponde alle spese annuali capitalizzate rispettivamente ai proventi. Le spese annuali corrispondono almeno al più elevato degli importi seguenti:

- a) un importo minimo fissato dal Governo;
- b) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera b;
- c) per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 6.

² L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria dell'imposta sul reddito e sulla sostanza.

³ L'imposta secondo il dispendio deve essere complessivamente almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo i tassi fiscali ordinari sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

- a) sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi;
- b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- c) capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

⁴ In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta non colpisce soltanto i proventi di cui al capoverso 3, ma anche tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera

conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

Art. 17

Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti da un rapporto di lavoro comprese le entrate accessorie quali le indennità per prestazioni speciali, le provvigioni, i supplementi, i regali per anzianità di servizio e ricorrenze, le gratifiche, le mance, i tantième, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

2. Da attività
lucrativa
dipendente
a. Principio

Art. 17a

¹ Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a) le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b) le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

b. Partecipazioni
di collaboratore

² Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 17b

¹ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

c. Proventi di
partecipazioni
vere e proprie di
collaboratore

² Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

³ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 17c

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore (art. 17a cpv. 2) sono imponibili al momento in cui si realizzano.

d. Proventi di
partecipazioni
improprie di
collaboratore

e. Imposizione proporzionale	<p>Art. 17d</p> <p>Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.</p>
	<p>Art. 30 lett. h, hbis e n</p> <p>Non sono soggetti all'imposta sul reddito:</p> <p>h) il soldo per servizio militare e di protezione civile,</p> <p>h^{bis}) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri,</p> <p>n) i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo di 1000 franchi.</p>
Costi delle poste giocate in lotterie	<p>Art. 36 lett. n</p> <p>Si deducono dalle entrate:</p> <p>n) i costi delle poste giocate nella misura del 5 per cento dai singoli proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 29 lett. g in unione con l'art. 30 lett. n); la deduzione massima ammonta a 5000 franchi.</p>
	<p>Art. 37 lett. e</p> <p>Non sono deducibili le altre spese e specialmente:</p> <p>e) le imposte sul reddito e sulla sostanza e altre imposte non costituenti spese per conseguire gli utili.</p>
4. Cartevalori e partecipazioni a. Principio	<p>Art. 59 Titolo marginale</p>
b. Stima delle partecipazioni di collaboratore	<p>Art. 59a</p> <p>¹ Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 17b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa vengono adeguatamente considerati su richiesta.</p>

² Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 17b capoverso 3 e 17c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Art. 75 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. b

¹ Le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'effettiva amministrazione nel Cantone sono soggette all'obbligo fiscale se:

e) fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone o commerciano con gli stessi.

² Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre soggette all'obbligo fiscale se:

b) abrogata

Art. 75a

Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

III. Ripartizione fiscale

Art. 76

¹ Le persone giuridiche imponibili nel Cantone solo per una parte del loro capitale versano l'imposta per il capitale imponibile nel Cantone secondo il tasso fiscale che corrisponde all'intero capitale imponibile.

IV. Calcolo delle imposte

² Le persone giuridiche non aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera versano le imposte sugli utili e sul capitale per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi situati nel Cantone almeno in base al tasso fiscale determinante per gli utili imponibili nel Cantone e per il capitale imponibile nel Cantone.

Art. 77 Titolo marginale

V. Corresponsabilità

Art. 78 cpv. 1 lett. e e titolo marginale

¹ Sono esenti dall'assoggettamento:

e) le altre persone giuridiche che nell'interesse cantonale o nazionale perseguono scopi di culto, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,

VI. Esenzione dall'assoggettamento

Art. 88a cpv. 4

⁴ La deduzione di partecipazione è esclusa se una società da sola o con terzi aliena diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone.

Art. 89 cpv. 2 lett. c

² L'imposta sull'utile in progressione propria è comunque riscossa:

- c) sugli utili, se la società da sola o con terzi aliena diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone.

Art. 89a cpv. 2 lett. c

² Esse versano tuttavia l'imposta sull'utile in progressione propria:

- c) sugli utili, se da sole o con terzi alienano diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone.

Art. 97 cpv. 3 lett. a

³ Se un esercizio commerciale comprende più o meno di 12 mesi

- a) abrogata

Art. 97h

Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo il registro fiscale delle persone fisiche. Le quote parti vengono conteggiate annualmente.

Art. 99 cpv. 1

¹ L'imposta è calcolata sulle entrate lorde in ragione dei tassi fiscali validi per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e si estende a tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, come pure ai proventi compensativi.

Art. 101 cpv. 1 e 2

¹ I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili remunerazioni percepite.

² I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di imprese estere, che conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di pre-

senza, le indennità fisse, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili remunerazioni versate a carico degli stabilimenti d'impresa o delle aziende.

Art. 103a

¹ Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3) vengono imposte alla fonte, conformemente all'articolo 17d, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

6. Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

² L'aliquota dell'imposta per Cantone e comuni è fissata al 10 per cento ciascuno del vantaggio valutabile in denaro.

Art. 104 cpv. 1 lett. e e cpv. 4

¹ Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del 2 per cento delle imposte conteggiate e in cambio è tenuto a:

e) versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

⁴ L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto o in parte le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie o non adempie in modo sufficiente i suoi obblighi di partecipazione conformemente al capoverso 1.

Art. 105a cpv. 4

⁴ Le persone tassate secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a e quasi-residenti che rientrano nell'articolo 98 capoverso 1 lettera b possono richiedere la concessione di deduzioni non considerate nelle tariffe. Il Governo fissa le deduzioni per le quali è possibile una correzione della tariffa.

Art. 122d

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte può rilevare e conservare in forma elettronica tutti i dati inoltrati dal contribuente, nonché i dati e le informazioni provenienti da altre fonti, se questi possono essere in ogni momento resi leggibili e se non possono essere modificati.

Registrazione e conservazione in forma elettronica di dati

² Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive in particolare in merito alla trasmissione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.

Art. 127 cpv. 2

² Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti

richiesti entro il termine stabilito. La firma digitale è equiparata alla firma autografa. Il Governo può ammettere l'inoltro della dichiarazione d'imposta per via elettronica.

Art. 130 lett. g

Per ogni anno fiscale risp. per ogni periodo fiscale devono presentare un'attestazione alle autorità di tassazione:

- g) i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la loro tassazione; fanno stato le disposizioni esecutive secondo il diritto federale.

Art. 132 cpv. 1

¹ La decisione di tassazione deve essere notificata al contribuente per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali. Il Governo può ammettere la notifica elettronica.

Art. 139 cpv. 4

⁴ Abrogato

Art. 151 cpv. 1, 2 e 3

¹ Le imposte hanno le seguenti scadenze:

- a) le imposte sul reddito e sulla sostanza con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione; la fatturazione provvisoria avviene di principio a gennaio dell'anno successivo all'anno fiscale in questione,
- b) l'imposta sull'utile e sul capitale con la notifica del conteggio provvisorio o della decisione di tassazione; la notifica deve essere effettuata al più tardi entro tre mesi dalla fine dell'esercizio commerciale,
- c) le altre imposte e le multe con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione o di multa; un conteggio provvisorio può avvenire a partire dal momento in cui si è realizzata la fattispecie fiscale.

² Per l'inizio della decorrenza del termine d'iscrizione di due anni delle ipoteche legali conformemente alla legge d'introduzione al Codice civile svizzero ci si basa sulla notifica della decisione di tassazione.

³ Attuale capoverso 2

Art. 152 cpv. 1, 2 e 5

¹ La fatturazione provvisoria avviene in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione esecutoria oppure in base al probabile importo dovuto. Il conteggio provvisorio non è impugnabile.

² Se l'importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con un interesse remunerativo.

⁵ Il Governo può ammettere la fatturazione elettronica.

Art. 153 cpv. 4

⁴ Per i pagamenti dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare avvenuti prima della scadenza del termine di pagamento, fino al momento della fatturazione viene accreditato un interesse remunerativo sui pagamenti anticipati. Esso corrisponde all'interesse remunerativo conformemente all'articolo 152.

Art. 164

Abrogato

Art. 184 cpv. 6

⁶ La legge sulle imposte comunali e di culto del 31 agosto 2006 è modificata come segue:

⁵ Legge sulle imposte comunali e di culto

Art. 4 cpv. 5

⁵ La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale secondo il dispendio rientra nella competenza del Cantone.

Art. 9 lett. b

Sono esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà:

- b) trapassi di proprietà tra genitori e discendenti risp. suoceri e generi e nuore. Figliastri e figli affiliati sono equiparati ai figli naturali;

Art. 21 cpv. 4

⁴ È autorizzato alla riscossione delle imposte il comune di domicilio o di soggiorno permanente del testatore rispettivamente del donatore. Per i fondi la sovranità fiscale spetta al comune del luogo in cui si trova l'oggetto. Per premi e doni d'onore del Cantone, la sovranità fiscale spetta al comune di domicilio del beneficiario. Se è domiciliato fuori Cantone, è autorizzata a riscuotere le imposte la Città di Coira.

Art. 187c

Abrogato

Art. 187d

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore degli articoli 14 e 15 riveduti venivano tassati secondo il dispendio, per cinque anni rimarrà applicabile il diritto previgente.

Imposizione secondo il dispendio

II.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio
La Presidente: *Elita Florin-Caluori*
Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Data di pubblicazione: 13 settembre 2012

Scadenza del termine di referendum: 12 dicembre 2012